



TIL S.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

TRASPORTI INTEGRATI E LOGISTICA SERVIZI E MANAGEMENT S.r.l. - TIL S.r.l. -

*Sede e Direzione Generale: Viale Trento Trieste, 13 – Reggio Emilia
Capitale Sociale Interamente versato Euro 2.200.000,00
Iscritta alla C.C.I.A.A di Reggio Emilia n° Rea 225524
Registro Imprese – Codice Fiscale e Partita IVA 01808020356
Soggetta a Direzione e Coordinamento art. 2497 bis c.c.: Consorzio ACT
Sito internet: www.til.it
Indirizzo Pec: til@pec.til.it*

*Versione 4.0 redatta dall'Odv in data 01/03/2019
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 01/04/2019*



INDICE

PARTE GENERALE	4
SEZIONE PRIMA	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	4
1.2. LE SANZIONI COMMUNATE DAL DECRETO	4
1.3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	5
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	10
1.5. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.....	11
PARTE SPECIALE	12
SEZIONE SECONDA	12
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TIL S.R.L.	12
2.1. PREMessa	12
2.2. DESTINATARI	13
2.3. ESTENSIONE DEL MODELLO	14
2.3.1. LEGGE 190/2012	14
2.3.2. D.LGS. 33/2013	14
2.4. FINALITÀ DEL MODELLO.....	15
2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	15
2.6. CODICE ETICO E MODELLO	15
2.7. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO	16
2.8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	20
2.9. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE	21
SEZIONE TERZA	28
3. ORGANISMI DI CONTROLLO	28
3.1. IL DECRETO 231/01 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV).....	28
3.1.1. DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.....	29
3.1.2. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	30
3.2. LEGGE 190/2012 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)	31



3.2.1. COMPITI	31
3.2.2. RESPONSABILITÀ	32
3.3. DECRETO 33/2013 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.....	32
3.3.1. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	32
3.3.2. COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.....	33
3.3.3. RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA.....	33
3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	33
3.5. REPORTING DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO	34
3.6. IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI.....	35
SEZIONE QUARTA	35
4. SISTEMA SANZIONATORIO.....	35
SEZIONE QUINTA.....	38
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO	38
6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	39
SEZIONE SESTA	39
7. WHISTLEBLOWING.....	39



- PARTE GENERALE -

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che reca la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito anche il “**D. Lgs. 231/2001**” o, anche solo il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell’art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti. Tale forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all’ente le garanzie proprie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, *nell’interesse o a vantaggio* dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*soggetti sottoposti*”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità amministrativa. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:



- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 15 del Decreto, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione interdittiva, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

1.3. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25) modificati con Legge 190 del 6 novembre 2012 dalla Legge 161/2017, dalla Legge n. 3/2019:
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *ter* c.p.);
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
 - Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322 *bis* c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.) – come modificata dall'art. 77 lett. a) della L. 190/2012;
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (346 *bis* c.p.).
- Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati, introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificati dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 (art. 24 *bis*):
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqüies* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinqüies* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 *quater* c.p.);



- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Falsità nei documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).

- Reati di criminalità organizzata, introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 *ter*):
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso;
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975 n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

- Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 *bis*):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, indebita fabbricazione di quantitativi di monete in eccesso (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464);
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

- Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 *bis* 1):
 - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 *bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 *ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.).

- Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017 (art. 25 *ter*):



- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 *bis* c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Falso in prospetto (art. 2623 c.c.);
 - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisioni (art. 2624 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 – terzo comma c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
-
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 *quater*).
 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 *quater* 1).
 - Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 e con il D.Lgs. 39/2014 (art. 25 *quinquies*):
 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 *quater* 1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
 - Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
 - Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 *sexies*):
 - Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).
 - Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 *quater*);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
 - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
 - Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela



dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.).
- Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D. Lgs. 231/2007 e modificati dalla Legge 186/2014 (art. 25 octies):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
 - Autoreciclaggio (art. 648 ter c.p.).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25 novies):
 - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis), Legge 633/41);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 bis, primo comma, Legge 633/41);
 - Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171 bis, secondo comma, Legge 633/41);
 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di



videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102 *quater* della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102 *quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171 *ter*, comma 1, Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171 *ter*, comma 2, Legge 633/41);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis* della Legge 633/41, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181 bis comma 2 (art. 171 *septies* Legge 633/41);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* Legge 633/41).
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (art. 25 *decies*).
- Reati ambientali, introdotti dal D. Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art. 25 *undecies*):
 - Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
 - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
 - Delitti associativi aggravati in materia ambientale (art. 452 *octies* c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o



- vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260 *bis* D.Lgs. 152/2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D. Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 *bis* Legge n. 150/1992);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3, sesto comma, Legge n. 549/1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007).
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (art. 25 *duodecies*).
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998).
- Razzismo e xenofobia, introdotto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Art. 25-terdecies).

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponda a titolo di responsabilità



amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

1.5. LE LINEE GUIDA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, predisposte dalle principali associazioni di categoria, tra cui si richiamano in particolare quelle di ASSTRA aggiornate all'Aprile del 2013 e approvate dal Ministero il 17/04/2013, nonché le nuove Linee Guida di Confindustria approvate dal Ministero il 21/07/2014, prevedono in generale le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella



fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono identificate nelle seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Dette Linee Guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Di conseguenza, il presente documento è stato predisposto tenendo in considerazione anche le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria e, più in particolare, quelle fornite nelle Linee Guida di ASSTRA e di Confindustria.

- PARTE SPECIALE -

SEZIONE SECONDA

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI TIL S.r.l.

2.1. PREMESSA

TIL S.r.l., società a responsabilità limitata partecipata dal Consorzio ACT di Reggio Emilia (94,86%) e dalle Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia - Azienda Speciale - (5,14%), nasce nel Novembre 1998 con lo scopo di integrare servizi di mobilità collettiva di persone, sia a carattere pubblico (TPL) sia a carattere commerciale (NCC turistico).

TIL S.r.l. nel corso del tempo si è sviluppata abbracciando una molteplicità di attività che attengono principalmente alla mobilità delle persone, sia di carattere collettivo che individuale.

Nel corso dell'ultimo esercizio TIL S.r.l. ha erogato le seguenti tipologie di servizi:



A. TRASPORTO PUBBLICO DI PASSEGGERI SU GOMMA

1. SCOLASTICO (alunni delle Scuole per l'Infanzia, Primarie e Secondarie);
2. DISABILI (persone completamente prive o con ridotta capacità motoria ovvero affette da patologie invalidanti che non permettono un'autonoma fruizione del servizio di trasporto pubblico);
3. A CHIAMATA (Aladino, Telebus);
4. URBANO ed EXTRAURBANO di LINEA.

B. TRASPORTO DI PASSEGGERI SU GOMMA a carattere COMMERCIALE

5. NOLEGGIO TURISTICO di autobus con conducente;
6. GRAN TURISMO (linee estive per le località della Riviera Romagnola).

C. ALTRI SERVIZI NON DI TRASPORTO connessi con la MOBILITA' delle PERSONE

7. NOLEGGIO AUTOVEICOLI
 - a. ELETTRICI: noleggio senza conducente di autoveicoli a trazione elettrica (ECONOLEGGIO);
 - b. ENDOTERMICI: noleggio senza conducente di autoveicoli tradizionali (CAR SHARING);
8. SOSTA: gestione parcheggi a pagamento a raso ed in struttura;
9. PERMESSI ZTL: gestione del rilascio permessi per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato del Comune di Reggio Emilia, area controllata elettronicamente;
10. BIKE SHARING: gestione del servizio di noleggio biciclette del Comune di Reggio Emilia.

Dopo aver preliminarmente verificato l'assoggettabilità di TIL S.r.l. al Decreto, la Società, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 07/07/2015, il proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "**Modello**"), sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari -come definiti al paragrafo 2.2.- ad assumere comportamenti corretti e trasparenti.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato ricomprese nel Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e interdittive) anche a carico della Società;
- consentire, grazie ad un sistema strutturato di protocolli e procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per il Presidente, il Direttore Generale ed i



responsabili di funzione e per tutti coloro che rivestono, in TIL S.r.l., funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti, per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali (di seguito i “Destinatari”).

2.3. ESTENSIONE DEL MODELLO

2.3.1. LEGGE 190/2012

La Legge n. 190/2012 (o legge anticorruzione) ha innovato profondamente l'approccio al tema della corruzione, affrontandolo, oltre che dal punto di vista penalistico, anche da un punto di vista amministrativo e comportamentale, promuovendo i comportamenti rispettosi dell'etica pubblica e della trasparenza.

Tale normativa vuole avere lo scopo di favorire la realizzazione e l'applicazione di un sistema strutturato di procedure e di attività di controllo volte a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi all'interno dell'Azienda.

L'applicazione della L. 190/12 nelle società partecipate da enti pubblici e negli enti di diritto privato prevede l'introduzione di specifiche prescrizioni finalizzate all'individuazione e alla prevenzione dei rischi derivanti da fenomeni corruttivi.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel caso in cui sia già adottato un modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D. Lgs. n. 231 del 2001, l'applicazione della Legge 190/12 può fare perno su tale modello, ma dovrà prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione a tutti quei reati considerati nella L. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo.

La normativa prevede la redazione di un Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione, il cui contenuto minimo può essere ricondotto a quanto previsto anche nell'art. 6 del D. Lgs. 231/01, con l'ulteriore previsione dei seguenti punti:

- previsione delle modalità di gestione delle risorse umane (oltre a quelle finanziarie);
- previsione esplicita della necessità del Codice di comportamento;
- previsione della necessità di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante.

Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione.

2.3.2. D.LGS. 33/2013

Il D. Lgs. n. 33/2013, in attuazione ai commi 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, interviene sui temi del riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Tale decreto introduce la trasparenza come strumento per garantire l'accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ogni amministrazione deve adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150;
- la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.



2.4. FINALITÀ DEL MODELLO

TIL S.r.l. ha elaborato ed adottato il presente Modello di organizzazione e controllo nella convinzione che tale strumento, oltre a realizzare la condizione esimente dalla responsabilità stabilita dalla legge, possa migliorare la sensibilità di coloro che operano per conto della società sull'importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla normativa applicabile, ma anche ai principi deontologici a cui si ispira la Società al fine di svolgere la propria attività ai massimi livelli di legittimità, correttezza e trasparenza.

In tale ottica il presente Modello 231 trova un'applicazione più ampia del D. Lgs. 231/2001 ed è esteso anche alla prevenzione dei reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012 e agli obblighi di trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Il Modello introduce anche le figure deputate alla gestione e al controllo di quanto previsto dalle disposizioni normative, che in aggiunta all'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01, sono identificabili in:

- Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- Responsabile per la trasparenza.

2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati da TIL S.r.l. nella definizione del proprio Modello, possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette "sensibili", con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali e/o funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati ricompresi nel Decreto. Le risultanze di detta mappatura sono descritte nel paragrafo 2.5.;
- la previsione di specifici presidi di controllo, attraverso l'integrazione delle procedure e/o regolamenti interni esistenti, nonché la definizione di protocolli specifici, relativamente ai processi strumentali ritenuti esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- l'istituzione degli Organismi di controllo, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello e di cui alla Sezione Terza;
- l'adozione di un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni dello stesso, descritto nella Sezione Quarta del Modello;
- lo svolgimento di un'attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello.

2.6. CODICE ETICO E MODELLO

TIL S.r.l., determinata a improntare lo svolgimento delle proprie attività al rispetto della legalità, ha adottato inoltre un proprio Codice Etico (di seguito, il "**Codice Etico**"), che sancisce una serie di regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e di tutti coloro che con esso intrattengano rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi enunciati nel Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/01, dalla Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività di tali normative.

Il Codice Etico di TIL S.r.l., pur costituendo un documento con una sua valenza autonoma, affermando



principi etico-comportamentali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti, acquisisce rilevanza anche ai fini del Modello e ne diventa un elemento complementare.

2.7. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il D. Lgs. 231/2001 e la Legge 190/2012 prevedono espressamente che l'ente individui le attività nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nelle normative.

Di conseguenza, TIL S.r.l. ha proceduto ad effettuare una approfondita analisi delle proprie attività, prendendo in considerazione la propria struttura organizzativa e le informazioni rese dai referenti di processo che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di attività di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra brevemente descritta sono stati successivamente raccolti in una scheda descrittiva (c.d. "**Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D. Lgs. 231/2001 ed ex Legge 190/2012**"), che illustra i profili di rischio di commissione dei reati nell'ambito delle attività di TIL S.r.l. Il documento è custodito presso la sede della Società, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed a disposizione per eventuale consultazione da parte del Direttore Generale, dei Sindaci, dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nel suddetto documento sono rappresentate le aree di attività considerate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012, alcuni esempi di attività sensibile, le funzioni e gli uffici coinvolti in dette attività, i reati associabili, alcuni esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. processi strumentali/di gestione).

⊙ Aree di Attività a Rischio-Reato

Nello specifico, è stato riscontrato un potenziale rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e dalla Legge 190/2012 nelle seguenti aree di attività di TIL S.r.l., che vengono riportate come indicate nel documento denominato "Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D. Lgs. 231/2001":

- A. Gestione dei rapporti di profilo istituzionale con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- B. Gestione dei rapporti con gli enti affidanti i servizi di trasporto pubblico (SETA S.p.A., Comuni, ecc.) nell'ambito dei contratti di servizio;
- C. Gestione di sosta e della mobilità;
- D. Gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 163/2006) - (acquisti gestiti dalla Società in veste di Stazione Appaltante);
- E. Gestione dei rifiuti nell'ambito delle attività aziendali;
- F. Gestione degli aspetti ambientali derivanti dalle attività aziendali (*area inserita in via prudenziale*);
- G. Gestione del sistema sicurezza ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i (anche in riferimento ai cantieri temporanei);
- H. Gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e/o agevolazioni e predisposizione della relativa documentazione;
- I. Gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente non connessi all'attività caratteristica, anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte degli enti pubblici competenti o delle autorità amministrative indipendenti;



- L. Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- M. Gestione dei contenziosi giudiziari e delle problematiche connesse;
- N. Gestione, utilizzo e manutenzione del sistema informativo aziendale;
- O. Coordinamento e gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- P. Adempimenti Societari.

In considerazione delle aree di attività sopra riportate, di seguito sono indicati separatamente, i reati risultati potenzialmente realizzabili sulla base di quanto prescritto dal D. Lgs 231/2001 o dalla Legge 190/2012:

- Reati previsti dal D. Lgs 231/01:

- **Art. 24:** Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato, Malversazione a danno dello Stato, Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- **Art. 24 bis:** Accesso abusivo a sistema informatico e telematico, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
- **Art. 25:** Concussione e Corruzione, compreso il reato di Istigazione alla Corruzione, Induzione indebita a dare o promettere utilità, Corruzione in atti giudiziari, Traffico di influenze illecite.
- **Art. 25 ter:** False comunicazioni sociali, Falso in prospetto, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Indebita restituzione dei conferimenti, Impedito controllo, Illecita influenza in Assemblea, Formazione fittizia del capitale, Illecite operazioni sulle quote sociali propri, Corruzione tra privati.
- **Art. 25 septies:** Omicidio colposo, Lesioni personali colpose gravi o gravissime.
- **Art. 25 novies:** Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- **Art. 25 decies:** Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
- **Art. 25 undecies:** Inquinamento ambientale, Disastro Ambientale, Delitti colposi contro l'ambiente, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (anche in concorso con società terze cui viene affidato il servizio), Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, Traffico illecito di rifiuti, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione, Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarichi al suolo, sottosuolo e nelle acque sotterranee (reato inserito in via prudenziale), Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (reato inserito in via prudenziale).

Non si sono, invece, ravvisati profili di rischio rispetto alla commissione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate ma ricomprese dal Decreto nei menzionati articoli, nonché dei reati di cui all'Art. 24 *ter* (Delitti di criminalità organizzata), Art. 25 *bis* (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), Art. 25 *bis.1* (Delitti contro l'industria e il commercio), Art. 25 *quater* (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), Art. 25 *quater.1* (Pratiche di mutilazione degli organi genitali



femminili), Art. 25 *quinquies* (Delitti contro la personalità individuale), Art. 25 *sexies* (Abusi di mercato), Art. 25 *duodecies* (Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. 109/2012), Art. 10 della Legge 146/2006 (Reati transnazionali), Art. 25 *octies* (Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico adottato da TIL S.r.l. siano idonei a ridurre sensibilmente il rischio di commissione.

- Reati previsti dalla Legge 190/2012:

- **Art. 314 comma 1 c.p. - Peculato:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro (1) a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
- **Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- **Art. 317 c.p. Concussione:** Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
- **Art. 318 c.p. Corruzione per un atto d'ufficio:** Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
- **Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
- **Art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari:** Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.
- **Art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità:** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
- **Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.
- **Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione:** Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai



suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

- **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio:** Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
- **Art. 325 c.p. Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio:** Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.
- **Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio:** Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
- **Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati:** infedeltà nella redazione dei documenti contabili societari: fattispecie che è rilevante anche agli effetti del D. Lgs. 231/2001 e pertanto già descritta nella sezione precedente relativa ai reati 231.

① *Processi strumentali e di gestione*

Sono stati anche individuati i processi strumentali e di gestione, ovverosia quei processi nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto 231/01 e della Legge 190/2012, e precisamente:

1. Acquisti di beni, servizi e consulenze.
2. Selezione, assunzione e gestione del personale compresi i rimborsi spese.
3. Flussi monetari, bilancio e rapporti con gli Organi Sociali.
4. Gestione donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e altre liberalità.
5. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con gli Enti Pubblici, anche in occasione di verifiche ispettive.
6. Gestione dei finanziamenti pubblici.
7. Gestione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro.



8. Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, delle applicazioni e delle banche dati.
9. Gestione dei contenuti tutelati da diritto d'autore.
10. Gestione degli impatti ambientali generati dalle attività e dai processi aziendali.

In aggiunta a quanto previsto nel precedente paragrafo, di seguito sono indicati i processi strumentali e di gestione, nel cui ambito potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti solo ai fini della Legge 190/2012:

11. Controllo delle aree di sosta e gestione delle attività sanzionatorie.
12. Gestione dell'attività di rilascio permessi di accesso alla ZTL.

Per un approfondimento delle tematiche riassunte nel presente paragrafo, si rinvia al documento **Matrice delle Attività a Rischio-Reato ex D. Lgs. 231/2001 ed ex Legge 190/2012** che costituisce parte integrante del presente Modello.

2.8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del Modello, TIL S.r.l. ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto 231/01 e dalla Legge 190/12 e identificati come potenzialmente realizzabili nelle aree di attività della Società.

Il sistema di controllo coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo ragionevolmente ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, il sistema di controllo interno di TIL S.r.l. si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- i Protocolli specificatamente definiti ai fini del Modello, relativamente ai processi strumentali identificati come più significativi, ovvero attinenti alla gestione degli acquisti aziendali anche per il tramite di assegnazione degli appalti in regime di gara pubblica nonché la gestione dell'elenco degli operatori economici, nonché le procedure operative raccolte in un manuale delle procedure aziendali;
- il sistema di deleghe e procure;
- sistemi informativi integrati e orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business;
- le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli sui principali processi aziendali.

L'attuale sistema di controllo interno di TIL S.r.l., inteso come processo attuato al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una sana e corretta conduzione delle attività societarie, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio della Società;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in tutte le operazioni ed azioni;
- affidabilità delle informazioni, da intendersi come comunicazioni tempestive ed affidabili a garanzia del corretto svolgimento di ogni processo decisionale.



Alla base di detto sistema di controllo interno, vi sono inoltre i seguenti principi:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere veritiera, verificabile, coerente e documentata;
- nessuno gestisce un intero processo in autonomia (cosiddetta «segregazione dei compiti»);
- il sistema di controllo interno è in grado di documentare l'effettuazione dei controlli, anche di supervisione.

2.9. REGOLE COMPORTAMENTALI DI CARATTERE GENERALE

Di seguito sono declinate le regole comportamentali di carattere generale che devono essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati associati alle attività societarie.

La violazione di dette regole legittima la Società all'applicazione delle misure sanzionatorie previste nella Sezione Quarta del presente Modello.

- ***Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti di settore***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse di TIL S.r.l., intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o delle Autorità di Vigilanza e/o degli Enti di settore, (di seguito, "**Rappresentanti della Pubblica Amministrazione**").

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di influenzare in maniera impropria e/o illecita le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare ai fini del D. Lgs. 231/01 è fatto loro divieto di:

- promettere, offrire, corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per TIL S.r.l.;
- promettere, offrire, corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia e, in ogni caso, tali da compromettere l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, nonché l'integrità e la reputazione di quest'ultima;
- favorire nei processi di acquisto fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di vantaggi di qualsivoglia natura per sé e/o per la Società, violando le procedure interne;
- procurare indebitamente a sé, a terzi o alla Società, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione;
- promettere e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione somme di denaro o altre utilità (eccedenti le normali pratiche commerciali e/o di cortesia), assecondando l'indebita induzione da questi esercitata abusando della loro qualità o dei relativi poteri;
- promettere e/o corrispondere ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione benefici eccedenti le normali pratiche commerciali e/o di cortesia, subendo il comportamento induttivo dagli stessi esercitato mediante l'abuso della qualità di pubblico funzionario e/o dei poteri connessi alla funzione ricoperta;
- accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e l'indipendenza del proprio giudizio;



- danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione dell'appalto, ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi;
- favorire indebitamente un fornitore disapplicando le disposizioni contrattuali previste, accettando documentazione falsa o erronea, scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, approvando requisiti inesistenti, ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Società;
- effettuare/ricevere pagamenti nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere;
- ottenere incarichi, promettendo, elargendo denaro o qualsivoglia altra utilità o vantaggio a favore di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero;
- presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- destinare finanziamenti pubblici a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi o redigere false rendicontazioni sul relativo utilizzo.

Ai fini della Legge 190/12 inoltre è fatto divieto di:

- ricevere omaggi, donazioni e/o promesse di donazioni di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità dove per "utilità" si intende qualunque "vantaggio", anche non avente carattere economico: i c.d. «donativi o regalie di pura cortesia». Escludono il reato se questi, per la loro modicità, non configurano la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- utilizzare illegittimamente per fini personali eventuali strumenti o dispositivi (ad esempio il telefono) assegnati per ragioni di ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti dalla Pubblica Amministrazione;
- indurre terzi a dare o promettere, anche in favore di propri familiari, denaro o altre utilità, in particolare laddove la Società agisca nella veste di stazione appaltante.

I rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione sono gestiti esclusivamente da persone munite di idonei poteri o da coloro che siano da queste formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Società.

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'Autorità giudiziaria o le Forze dell'Ordine (nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura) di applicare le regole comportamentali sopra declinate anche in detti rapporti, impegnandosi a garantire la massima disponibilità e collaborazione.

In caso di procedimenti giudiziari o indagini o ispezioni è fatto divieto di:

- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di



documento o dato;

- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- promettere o elargire omaggi, denaro o altre utilità ai funzionari preposti all'attività di accertamento o di controllo, in cambio di benefici per sé e/o per la Società.

• **Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari**

Le seguenti regole comportamentali di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, considerato che TIL S.r.l. redige il bilancio di esercizio, costituito di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

In via generale, è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni, al fine di fornire al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- tutelare l'integrità ed effettività del patrimonio societario;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dallo Statuto societario e dalla normativa applicabile.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti al vero, ovvero predisporre comunicazioni che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo del Collegio Sindacale o di ogni altro organo di vigilanza esterno.

In relazione al reato di "Corruzione tra privati", di cui all'art. 2635 c.c., è imputabile a titolo di responsabilità amministrativa la società che ponga in essere, anche attraverso la condotta di propri dipendenti, atti di corruzione nei confronti di determinati soggetti apicali di una controparte privata, con il fine di influenzarne il comportamento per ottenere un vantaggio per la società stessa, con contestuale danno (i.e. "nocumento") della controparte (es. società cliente, fornitrice, partner commerciale).

In tale ipotesi il referente della controparte commerciale (società corrotta) agirebbe in conflitto di interessi con l'ente di appartenenza, avvantaggiando la società corrottrice in conseguenza del denaro o delle altre utilità ricevute a titolo personale o in favore di terzi allo stesso legati.

Di conseguenza, al fine di prevenire il rischio che TIL S.r.l. possa essere imputata del reato di "Corruzione tra privati", è essenziale che le relazioni commerciali con gli altri operatori privati siano informate a correttezza e trasparenza.

Più in particolare è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- promettere e/o concedere denaro o altre utilità, in favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori di società controparti e/o in favore di soggetti segnalati da questi ultimi, al solo fine di influenzarne



illecitamente l'indipendenza di giudizio in favore di TIL S.r.l.;

- promettere e/o corrispondere omaggi o altri benefici eccedenti le normali pratiche commerciali e/o di cortesia a referenti di controparti commerciali al solo fine di ottenere illecitamente condizioni di maggior favore (del tutto disallineate rispetto al mercato) per TIL S.r.l., con danno economico per la controparte;
- promettere di assumere e/o assumere persona segnalata dal referente di una controparte commerciale quale solo mezzo volto all'esclusivo fine di ottenere illecitamente condizioni di favore (disallineate rispetto al mercato) per TIL S.r.l. nell'ambito di un accordo contrattuale, con danno economico per la controparte.

Inoltre ai fini della Legge 190/12 è vietato:

- accettare omaggi, donazioni e/o promesse di donazioni di denaro (anche se di modico importo) o altra utilità, dove per "utilità" si intende qualunque "vantaggio", anche non avente carattere economico: i c.d. «donativi o regalie di pura cortesia» escludono il reato se questi, per la loro modicità, non configurano la possibilità di influenza sul compimento dell'atto di ufficio, in modo da non apparire quale corrispettivo di quest'ultimo;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale;
- indurre terzi a dare o promettere, anche in favore di propri familiari, denaro o altre utilità, in particolare laddove la Società agisca nella veste di stazione appaltante.

Comportamenti corretti e trasparenti devono pertanto continuare a improntare ogni possibile relazione di TIL S.r.l. sia in sede di negoziazione degli accordi che di esecuzione degli stessi, e più in generale nei rapporti con essi intrattenuti, mirando certamente a ottenere condizioni sempre più favorevoli e vantaggiose per TIL S.r.l. ma attraverso il ricorso a pratiche commerciali leali e lecite.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore e di pirateria informatica, introdotti dalla Legge 99/2009.***

I Destinatari, direttamente coinvolti nell'attività di gestione degli applicativi informativi si attengono alle procedure interne e alla normativa vigente in tema di tutela della proprietà intellettuale, del *software* e delle banche dati.

In particolare, è fatto loro espresso divieto di utilizzare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti *internet* o altri strumenti telematici, opere di terzi in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari.

E' fatto inoltre divieto di utilizzare e, in particolare, diffondere e/o trasmettere, attraverso siti *internet* o altri strumenti telematici, opere di terzi in violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi.

E', altresì, vietato riprodurre o duplicare i supporti in cui dette opere sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti.

In particolare al personale nell'ambito dell'attività lavorativa sopra indicata:

- è vietata l'installazione e l'utilizzo di software (programmi) non approvati dalla Società;
- è vietata l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete internet ogni tipologia di files (quali filmati, documentazioni, canzoni, dati etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- è vietato l'utilizzo di software privi delle necessarie autorizzazioni/ licenze;



- è vietato duplicare e/o diffondere in qualsiasi forma programmi e files se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute;
- non è consentita la riproduzione di CD e, più in generale, di supporti sottoposti a licenza d'uso.

L'utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le necessarie autorizzazioni, è vietato.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007***

La Società promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nelle proprie sedi, richiedendo, a ogni livello aziendale, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In ogni caso, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro della Società di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza, alle deleghe e procure ricevute, alle funzioni assegnate, alle procedure adottate in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare per un'effettiva prevenzione dei rischi e in conformità agli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 81/2008 come successivamente modificato e integrato, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti aziendali di svolgere i compiti loro attribuiti in tale materia nel rispetto delle deleghe e procure ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza sul lavoro;
- ai soggetti nominati dalla Società o eletti dal personale ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (quali ad es. il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, gli Addetti al Primo Soccorso, il Medico competente, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

- ***Reati di criminalità informatica introdotti dalla L. 48/2008***

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono designati o incaricati alla gestione e manutenzione della *server farm*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo societario:

- il personale può accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;



- il personale non autorizzato non può accedere ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare informazioni a vantaggio proprio e/o della Società;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Società e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico societario o altrui;
- il personale conserva i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non installa programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

La Società, inoltre, adotta le seguenti misure:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati della Società, ivi inclusi i client, deve essere controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema devono essere muniti di proprie credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente deve essere munito di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- l'accesso alle applicazioni deve essere garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- il server e i laptop devono essere aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- i dispositivi di networking devono essere protetti da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi di networking devono essere collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- il server e i laptop devono essere protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione;
- l'accesso alla server farm deve essere limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- i tecnici della Società che accedono ai programmi /applicativi di enti/clienti sono adeguatamente monitorati e l'operatività degli stessi è controllata e tracciata.

- ***Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009***

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 *decies* del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o



all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

- ***Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali introdotti dalla L. 121/2011 nonchè dalla L. 68/2015 (art. 25 undecies)***

In ragione delle attività svolte, la Società risulta potenzialmente esposta al rischio di inquinamento ambientale, con conseguente possibile imputazione a titolo di responsabilità amministrativa. Essa è, di conseguenza, particolarmente sensibile e attenta nella gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa di settore e promuove la diffusione di una cultura dell'ambiente e della consapevolezza dei rischi ad esso connessi, richiedendo comportamenti responsabili e rispettosi delle norme e delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

I principi di comportamento di carattere generale di seguito richiamati si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai Reati Ambientali in materia di inquinamento ambientale (art. 452 *bis* e *quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinqies* c.p.), scarichi di acque reflue di cui all'art. 137 (commi 2, 3, 5 e 11) del D. Lgs. 152/2006; gestione dei rifiuti - di cui all'art. 256 (commi 1, 3, 4, 5 e 6), art. 257 (commi 1 e 2), art. 258 (comma 4), art. 260 (commi 1 e 2) e art. 260 bis (commi 6, 7, 8) del D. Lgs. 152/2006; in materia di emissioni in atmosfera che determinino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria di cui all'art. 279 (comma 5) del D. Lgs. 152/2006; inquinamento di siti di cui all'art. 257 (comma 1 e 2) del D. Lgs. 152/2006; distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto di cui all'art. 733-bis del c.p..

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è primariamente richiesto a tutti i Destinatari il rispetto degli obblighi previsti dal sistema di deleghe e procure aziendali in materia ambientale. Ai Destinatari del Modello è fatto espresso divieto di:

- violare la normativa che regola la gestione dei rifiuti;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti e di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- condurre l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare/alterare e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche con riferimento al SISTRI - Area Movimentazione;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo;
- effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
- porre in essere condotte in grado di provocare inquinamenti del suolo, sottosuolo, acque



superficiali e sotterranee non provvedendo alle comunicazioni previste dalla normativa applicabile, laddove necessario.

Inoltre, con specifico riferimento alle attività aziendali in oggetto, per la gestione delle quali la Società si affida a soggetti terzi, è richiesto ai Destinatari di:

- verificare che i fornitori e gli altri terzi (es. consulenti), ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, diano evidenza del rispetto - da parte loro - delle normative in materia di scarichi di acque reflue e gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata, avendo inoltre cura ad aggiornare periodicamente il database normativo;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, richiedendo inoltre l'impegno - da parte degli stessi - a mantenere detti titoli autorizzativi validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale.
- Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle sopra menzionate attività devono porre particolare attenzione in ordine all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al proprio referente aziendale e, in caso di situazioni di significativa gravità, all'Organismo di Vigilanza, presunte irregolarità e/o non conformità eventualmente riscontrate nei siti della Società.

La Società si impegna ad informare e formare tempestivamente il personale coinvolto relativamente ad ogni modifica normativa intervenuta.

- ***Principi che regolano la selezione del personale***

I soggetti che, per posizione e ruolo ricoperto, curano la selezione del personale di qualunque livello, al fine di evitare che la società o suoi apicali e sottoposti entrino in contatto con associazioni criminali, devono provvedervi in modo trasparente e sulla base dei criteri di cui al Regolamento interno per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi adottato da TIL S.r.l.

Per la partecipazione alle procedure di selezione e comunque per l'assunzione alle dipendenze della società, TIL S.r.l. richiede l'assenza di condanne penali, mediante produzione da parte del candidato del certificato del casellario giudiziale.

SEZIONE TERZA

3. ORGANISMI DI CONTROLLO

3.1. IL DECRETO 231/01 E L'ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.



A tale proposito, le Linee Guida richiamate al paragrafo 1.5. precisano che, sebbene il silenzio del Decreto consenta di optare per una composizione sia monocratica che plurisoggettiva, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e alla complessità organizzativa dell'ente. L'Organismo deve inoltre svolgere le sue funzioni al di fuori dei processi operativi dell'ente, collocato in posizione di *staff* al Consiglio d'Amministrazione e pertanto svincolato da ogni rapporto gerarchico con il Consiglio stesso.

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di TIL S.r.l. istituisce con propria Deliberazione l'Organismo di Vigilanza a struttura monocratica funzionalmente dipendente dal Consiglio d'Amministrazione.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dall'attività di reporting direttamente al Consiglio d'Amministrazione.
- Professionalità: detto requisito è garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di TIL S.r.l..

3.1.1 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza restano in carica 2 (due) anni e sono in ogni caso rieleggibili. Essi sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con i membri del Consiglio d'Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza sia dipendenti di TIL S.r.l. sia professionisti esterni. Questi ultimi non devono intrattenere rapporti commerciali con la Società che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni allo stesso, non integrano ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade automaticamente, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza automatica dell'Organismo di Vigilanza, fatta salva la facoltà riservata al nominando Consiglio d'Amministrazione di confermare la composizione dell'Organismo medesimo.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, con delibera, l'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dell'Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello



svolgimento dei propri compiti;

- l'omessa comunicazione al Consiglio d'Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, l'Organismo revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

L'Organismo di Vigilanza può rinunciare in ogni momento all'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio d'Amministrazione con raccomandata A.R./PEC.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3.1.2 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto e identificati nel Modello;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di commissione del reato;
- segnalare al Consiglio d'Amministrazione l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni organizzative e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), per il miglior monitoraggio delle attività identificate a rischio reato nel Modello;
- verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (es. indirizzo di posta elettronica), diretto a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività individuate a potenziale rischio di commissione del reato;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, coordinandosi con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;



- segnalare al Consiglio d'Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate;
- segnalare tempestivamente al Collegio Sindacale eventuali violazioni del Modello da parte dei membri del Consiglio d'Amministrazione e del Direttore Generale, ritenute fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle direzioni;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento e informazione rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- disporre che i responsabili delle funzioni, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per la verifica dell'effettiva attuazione del Modello;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica ovvero di aggiornamento del Modello.

Su proposta dall'Organismo di Vigilanza, il Consiglio d'Amministrazione approva la disponibilità di un *budget* di spesa adeguato in ragione della richiesta, motivata, di spesa presentata.

3.2. LEGGE 190/2012 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC)

L'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 prevede la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione per tutte le PA e per tutte le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA. Tale previsione è stata poi estesa anche a tutti gli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

La scelta del responsabile anticorruzione deve ricadere preferibilmente su dirigenti che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale. Tuttavia, nelle ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. Tale soggetto non deve essere destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna o disciplinari. Il Soggetto preposto a tale ruolo deve aver dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse evitando, per quanto possibile la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio.

3.2.1 COMPITI

Il Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'adozione.

La mancata predisposizione del piano e l'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve provvedere anche:

- alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;



- all'aggiornamento del sistema di prevenzione dei rischi (es. Risk Assessment) in riferimento alle attività presidiate;
- suggerire soluzioni organizzative e gestionali per mitigare i rischi relativi alle diverse aree esposte a rischio reato.

3.2.2 RESPONSABILITÀ

In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile della prevenzione della corruzione risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

3.3. DECRETO 33/2013 E L'ISTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

L'art. 43 del decreto 33/2013 dispone che deve essere nominato il "Responsabile per la Trasparenza" individuabile nel medesimo soggetto nominato "Responsabile per la prevenzione della corruzione".

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

3.3.1. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il D. Lgs. n. 33/2013 già contiene indicazioni di fonte primaria circa le modalità di pubblicazione dei documenti e delle informazioni rilevanti, nonché circa i dati da pubblicare per le varie aree di attività.

Per quanto riguarda gli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni, il comma 34 dell'art. 1 della L. n. 190 prevede che gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e le società da queste controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., gli enti pubblici vigilati, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società partecipate (secondo le accezioni della norma) sono soggetti agli adempimenti di pubblicità per tutta la parte di attività di pubblico interesse.

Successivamente il D. Lgs. 33/2013, così come novellato dalla L. 114/2014 (di conv. del d.l. 90/2014), ha esteso l'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza individuati da detto decreto "limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni".

TIL S.r.l. dovrà pertanto:

- collaborare con il Comune di Reggio Emilia per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013;
- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 33/2013;



- assicurare, per quanto compatibili alla propria struttura e attività, tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell'art. 1, comma 16, della Legge n. 190, seguendo le prescrizioni del D. Lgs. n. 33/2013 (bilanci e conti consuntivi, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati, informazioni relative ai procedimenti di autorizzazione o concessione, scelta del contraente per gli affidamenti, erogazioni di sovvenzioni, contributi, ecc., concorsi e prove selettive) in riferimento alla "attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" (art. 11, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013).

3.3.2. COMPITI DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

Il responsabile per la trasparenza, in conformità con quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 33/2013:

- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

3.3.3. RESPONSABILITÀ DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

La responsabilità in caso di inadempimenti è disciplinata dagli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 33/2013. In particolare nei casi di mancata o incompleta pubblicazione dei dati, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma triennale, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale. La responsabilità si esclude quando si dimostra che l'inadempimento è dipeso da causa non imputabile al responsabile.

3.4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, rientra anche l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti degli Organismi di controllo da parte delle funzioni, dirette a consentire agli Organismi lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza. Tali flussi informativi sono specificatamente declinati nel Regolamento dell'OdV, nel PTPC e PTTL.

A tale proposito, in linea generale, devono essere comunicate agli Organismi di Controllo le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dagli Organismi di Controllo e da questi ultimi formalmente richiesti alle singole funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dagli Organismi medesimi;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni delle normative e del Codice Etico, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti degli Organismi (c.d. segnalazioni).

Infine, i destinatari sono tenuti a segnalare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 e/o violazioni del Modello, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di mala gestio di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, secondo quanto previsto ed indicato nella parte sesta del Modello "WHISTLEBLOWING".

A tal fine, è istituito da TIL S.r.l. un canale di comunicazione per la consultazione degli Organismi di controllo che consiste in un indirizzo di posta elettronica dedicato, reso noto al personale. Tale



modalità di trasmissione delle segnalazioni è volta a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

- Organismo di Vigilanza: odv@til.it
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione: responsabileanticorruzione-trasparenza@til.it
- Responsabile della Trasparenza: responsabileanticorruzione-trasparenza@til.it

Gli Organismi di controllo valuteranno le segnalazioni pervenute, e potranno convocare, qualora lo ritengano opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse agli Organismi di Controllo le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e/o alla Legge 190/2012, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001 e/o nella Legge 190/2012;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o nella struttura organizzativa;
- notizia dell'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio di rilevanza anche penale, ovverosia con prognosi superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti o collaboratori di TIL S.r.l. e, più genericamente, a coloro che abbiano accesso agli ambienti di lavoro della Società;
- presunte violazioni del Codice Etico;
- segnalazioni di eventuali incidenti ambientali.

Gli Organismi, con il supporto della Società, definiscono le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle direzioni e uffici tenuti al relativo invio.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dagli Organismi – e agli stessi pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dalla funzione interessata e dagli Organismi coinvolti in un apposito archivio istituito presso la sede della Società per 10 anni e, in ogni caso, nel rispetto di specifiche normative applicabili.

3.5. REPORTING DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, ogni Organismo di Controllo comunica direttamente al Consiglio d'Amministrazione della Società sulla base di quanto definito nel regolamento dell'OdV, nel PTPC e PTTI.

In linea generale, ciascun Organismo di controllo riferisce:



- periodicamente nei confronti del Consiglio d'Amministrazione lo stato di fatto sull'attuazione del Modello, del Piano triennale anticorruzione e del programma triennale sulla trasparenza e in particolare:
 - o rispetto delle prescrizioni previste, in relazione alle aree di rischio individuate;
 - o eccezioni, notizie, informazioni e deviazioni dai comportamenti contenuti nel Codice Etico;
- almeno annualmente, nei confronti del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio Sindacale attraverso una relazione scritta, nella quale vengono illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, Piano triennale anticorruzione e del Programma triennale sulla trasparenza;
- ad hoc, al Consiglio d'Amministrazione, in merito alla necessità di aggiornamento del Modello, del Piano, del Programma e della mappatura delle aree a rischio in relazione a:
 - o verificarsi di eventi organizzativi/operativi di rilievo;
 - o cambiamenti nell'attività dell'azienda;
 - o cambiamenti nella organizzazione;
 - o cambiamenti normativi;
 - o altri eventi o circostanze tali da modificare sostanzialmente le aree a rischio cui è esposta la Società;
- ad hoc, al Socio (nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o al Responsabile Trasparenza), fatti sanzionabili ai sensi del D. Lgs. 231 o della legge 190/2012 commessi singolarmente dai membri del Consiglio d'Amministrazione o dal Direttore Generale, o mancati o ritardati adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Gli Organismi di Controllo potranno essere invitati dal Consiglio d'Amministrazione in qualsiasi momento o potranno essi stessi presentare richiesta in tal senso, a riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche rilevate nel corso della propria attività. Qualora destinatario delle informazioni il Consiglio d'Amministrazione dovrà valutare quando sia appropriato informare i Soci (nella figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o il Responsabile Trasparenza).

3.6. IL COORDINAMENTO CON LE DIREZIONI AZIENDALI

Tutte le direzioni e funzioni aziendali devono collaborare con gli Organismi di Controllo ed, in particolare, devono rispondere tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta la documentazione ed ogni informazione necessaria allo svolgimento dell'attività di vigilanza.

SEZIONE QUARTA

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.



L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o della Legge 190/2012 o da violazioni del D.Lgs. 33/2013. Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello e/o del Codice Etico, tali da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento disciplinare relativo alla violazioni delle disposizioni del Sistema D.lgs. 231/2001 è in ogni caso rimesso all'Organismo di Vigilanza.

- ***Sanzioni per il personale dipendente***

In relazione al personale dipendente, la Società deve rispettare i limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (i.e. Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti del Settore AUTOFERROTRANVIARI ASSTRA) sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello, dei principi del Codice Etico e delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza costituisce inadempimento dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. e illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato all'interno del codice disciplinare, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dai vigenti CCNL applicabili.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni, ove applicabili:

- i) censura;
- ii) multa;
- iii) sospensione dalla retribuzione e dal servizio;
- iv) destituzione.

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- i) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:
 - violi le disposizioni contenute nel Modello e/o i principi del Codice Etico e/o delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, ovvero adottati, nello svolgimento di attività nelle aree identificate a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni in essi contenute, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;



- ometta la segnalazione agli Organismi di Controllo di fatti di cui sia a conoscenza che possano integrare un'ipotesi di reato rilevante per il D. Lgs. 231/01 o per la Legge 190/2012, ovvero che possano costituire violazioni del D. Lgs. 33/2013;
- ii) incorre, invece, nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che:
- adotti, nello svolgimento delle attività nelle aree identificate a rischio, un comportamento non conforme alle disposizioni contenute nel Modello nonché ai principi del Codice Etico, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza nel compimento dei propri obblighi di lavoro a tal punto grave da non permettere la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.

La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL applicabile per le singole violazioni.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di colpa;
- la sussistenza o meno di precedenti disciplinari (reiterazione);
- il ruolo e le mansioni coperte;
- la potenzialità del danno rilevato per la società;
- le altre circostanze rilevanti ai fini della valutazione del comportamento.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello nonché dei principi del Codice Etico, è portato a conoscenza del personale dipendente attraverso la divulgazione sul portale dipendenti.til.it

• ***Sanzioni per gli Amministratori e i Sindaci***

L'inosservanza - da parte dei Amministratori e Sindaci delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice Etico e delle previsioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva per le altre categorie di dipendenti, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- revoca dell'incarico per giusta causa.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 1176 e 1218 e seguenti del Codice Civile, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto, all'eventuale esistenza di precedenti, all'intenzionalità del comportamento, nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, a seguito della condotta sanzionabile.

• ***Misure nei confronti degli soggetti esterni (lavoratori autonomi, parasubordinati, fornitori Amministratori)***

Qualora i comportamenti in violazione del Modello o del Codice Etico o del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza fossero posti in essere da lavoratori autonomi, fornitori o altri soggetti che operano in forza di contratti per conto di TIL S.r.l. l'unico provvedimento



applicabile è la risoluzione del contratto ex articolo 1456 c.c..

Nei confronti di tali soggetti non sussiste alcun potere disciplinare da parte dei vertici della società, salvo il potere di quest'ultima di intervenire sulla base del contratto attenendosi alla disciplina contrattuale prevista dal codice civile.

Le sanzioni dovranno corrispondere a quanto inserito nelle clausole contrattuali e alle norme di legge in materia specifica di ciascun rapporto (clausole risolutive espresse che facciano esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice etico ex art. 1456 c.c. ove applicabili e/o comminazione di penali ex art. 1382 c.c.).

SEZIONE QUINTA

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire l'informativa ai Destinatari in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico, nonché la divulgazione dei principali contenuti del D. Lgs. 231/01, della Legge 190/12, del D. Lgs. 33/2013 e degli obblighi dallo stesso derivanti, delle prescrizioni del Modello e delle regole comportamentali del Codice Etico.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività identificate a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione viene erogata in modo differenziato nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di TIL S.r.l.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che vengano, di volta in volta, inserite nell'organizzazione. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello e del Codice Etico TIL S.r.l. si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione di detti documenti da parte del Consiglio d'Amministrazione ;
- pubblicare Modello e Codice Etico sulla rete aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo allo scopo;
- pubblicare il Codice Etico sul sito internet;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D. Lgs. 231/2001, della Legge 190/2012, del D. Lgs. 33/2013 e delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La conservazione della documentazione relativa all'attività di informazione sarà a cura degli Organismi di Controllo interessati, mentre quella relativa alle attività di formazione sarà a cura delle Responsabile Qualità cui è assegnata la responsabilità della formazione interna. L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte degli Organismi di Controllo e di chiunque altro sia legittimato a prenderne visione.



6. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituisce responsabilità del Consiglio d'Amministrazione di TIL S.r.l. l'adozione del presente Modello.

Le successive modifiche e/o integrazioni del Modello sono di competenza del Consiglio d'Amministrazione, su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e/o del Responsabile per la trasparenza.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

SEZIONE SESTA

7. WHISTLEBLOWING

In data 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017 n. 179 (cosiddetta del "wistleblowing") che regola le forme di tutela per coloro che segnalano eventuali illeciti o irregolarità nell'ambito dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia in ambito pubblico, che privato.

La nuova normativa ha modificato l'art. 6 del D.lgs 231/2001 (introducendo gli artt. 2-bis, 2-ter e 2-quater), disponendo quanto segue:

- I Modelli di organizzazione, gestione e controllo prevedano l'attivazione di uno o più canali finalizzati alla trasmissione delle segnalazioni di condotte illecite a tutela dell'integrità dell'ente e in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, oltre istituire almeno un canale alternativo che garantisca la riservatezza con modalità informatiche;
- le segnalazioni di condotte illecite debbano essere circostanziate ovvero fondate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- i sistemi disciplinari dei Modelli organizzativi debbano prevedere sanzioni nei confronti di coloro che riportino informazioni false rese con dolo o colpa, nonché sanzioni verso coloro che violino le misure di tutela del segnalante;
- gli stessi Modelli prevedano il divieto di qualsiasi forma di ritorsione o misura discriminatoria nei confronti dei whistleblower nell'ambito del rapporto di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

TIL S.r.l. ha provveduto tempestivamente ad adottare una procedura aziendale ritenuta adeguata alla struttura aziendale per l'esercizio delle predette segnalazioni in segno di una precisa volontà e di un serio impegno del vertice dell'organizzazione ad essere promotore della cultura della trasparenza, anche mediante eventi di formazione differenziata per il personale dipendente e per i dirigenti, nell'ottica di diffondere l'importanza delle segnalazioni.

A tale riguardo, si precisa, che si identificano quali potenziali segnalanti:

- (i) il personale dell'organizzazione, categoria in cui vanno ricompresi tutti i dipendenti, a tempo indeterminato e non, i dirigenti, gli stagisti;
- (ii) gli amministratori e i membri degli organi sociali;
- (iii) terze parti non dipendenti, categoria in cui vanno ricompresi collaboratori, consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, soggetti che agiscono per conto della società.

Le segnalazioni verranno gestite in linea rispetto a quanto previsto dalle rispettive disposizioni



organizzative interne adottate dalla società in materia di Whistleblowing.

TIL S.r.l. ha designato come possibili destinatari delle segnalazioni l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Società.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di trasmissione:

a) mediante invio, dalla propria casella di posta elettronica aziendale o da quello privata, agli indirizzi di posta elettronica odv@til.it, oppure responsabileanticorruzione-trasparenza@til.it, accessibili esclusivamente ai componenti del Team Whistleblowing sopra citato;

b) mediante il servizio postale, con busta chiusa, e contrassegnata come "RISERVATA", che può essere indirizzata al Responsabile Prevenzione Corruzione: Dott.ssa Chiara Giovanardi, Viale Trento Trieste, 13, 42124 Reggio Emilia oppure all'Organismo di Vigilanza di TIL S.r.l.: Avv. Sara Pratissoli, Corso Mazzini n. 18, 42015 Correggio (RE).

TIL S.r.l. garantisce, indipendentemente dai canali utilizzati, la riservatezza dell'identità del segnalante e del segnalato, nelle more dell'accertamento della sua eventuale responsabilità. È fatto inoltre divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Si evidenzia, inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettera d), del D. Lgs. 231/01, nel codice disciplinare della società sono previste sanzioni "nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".